DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1977

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi in conformità alla direttiva 72/161/CEE del Consiglio del 17 aprile 1972

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(77/448/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il 26 aprile 1977 il governo olandese ha comunicato il regolamento concernente la formazione delle persone che lavorano in agricoltura ;

considerando che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve esaminare se, in considerazione della conformità di tali disposizioni alla direttiva suddetta e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità ;

considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva 72/161/CEE è di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna ;

considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono, in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, ed all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE, istituire, in aggiunta al normale sistema di formazione agricola esistente nel loro territorio, un regime di incoraggiamento delle azioni intese a fornire agli imprenditori, ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione complementare, sia generale che tecnica e economica ;

considerando che, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle suddette misure fino ad un massimo di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell'interessato ;

considerando che il regolamento concernente la formazione delle persone che lavorano in agricoltura di cui sopra è conforme agli obiettivi di cui al titolo II della suddetta direttiva e istituisce tra l'altro cicli completi di formazione e di perfezionamento intesi a migliorare sensibilmente le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il regolamento concernente la formazione delle persone che lavorano in agricoltura, comunicato dal governo olandese, soddisfa ai requisiti per un intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.